



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

**T** +39 0461 497661**F** +39 0461 497470**pec** dim@pec.provincia.tn.it**@** dim@provincia.tn.it

Spettabili

Direzione generale della Provincia

Dipartimenti

Servizi

Agenzie

Unità di missione Strategica e Semplice

Enti Strumentali della Provincia

**D330/1.1-2010-70**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: D.p.p. n. 13-88/Leg di data 27 settembre 2018 recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Sul Bollettino Ufficiale n. 39 di data 27 settembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente n. 13-88/Leg di data 21 settembre 2018, avente ad oggetto: "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)" ed entrato in vigore il 12 ottobre 2018.

Le modifiche regolamentari si sono rese necessarie per coordinare le disposizioni procedurali di dettaglio con i nuovi strumenti telematici previsti dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, volti ad agevolare, secondo meccanismi agili e trasparenti, le procedure di selezione di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha istituito l'elenco telematico aperto degli operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture.

Come indicato nella deliberazione approvativa, il regolamento attiene alle seguenti aree tematiche:

1. gli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria;
2. le modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi.

## **1. AFFIDAMENTI DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

La modifica regolamentare, con riferimento agli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea, introduce l'art. 24 bis ("Procedura per l'affidamento diretto di incarichi"), modifica l'art. 25 ("Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi") e inserisce l'art. 25 bis ("Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi").

Per l'affidamento degli incarichi tecnici in forma diretta o mediante confronto concorrenziale, si prevede nello specifico la seguente procedura.

Il responsabile del procedimento, dopo aver identificato le caratteristiche della prestazione richiesta e aver definito, di conseguenza, i requisiti di qualificazione dell'operatore economico (ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.p. 2/2016), individua gli operatori economici idonei in base all'idoneità professionale, alle capacità tecniche e professionali ed a eventuali altri requisiti, riscontrabili dal curriculum professionale degli operatori iscritti nell'elenco telematico (di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016).

Se necessario, al fine di restringere ulteriormente il numero degli operatori economici da selezionare, il responsabile del procedimento può applicare i criteri previsti dall'art. 54 del regolamento attuativo della legge provinciale sui lavori pubblici (e cioè: esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto).

Il responsabile del procedimento deve inoltre individuare preventivamente l'importo della prestazione da porre a base della trattativa o del confronto concorrenziale (secondo la normativa nazionale, DM 17/6/2016). Le modalità di determinazione di tale importo devono essere poi rese note nel provvedimento a contrarre.

Se si tratta di un affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona con le modalità sopraesposte 3 operatori economici e tra questi estrae a sorte l'affidatario. Con quest'ultimo, il responsabile del procedimento negozia il corrispettivo e le modalità di esecuzione della prestazione.

Per verificare la congruità del corrispettivo il responsabile del procedimento utilizza quale parametri di riferimento, salvo diversa motivazione, le percentuali minime e massime dei ribassi ottenuti negli affidamenti di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto, aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Queste percentuali sono pubblicate dall'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni. In via transitoria, in attesa della prima pubblicazione, il regolamento riporta le percentuali di ribasso già previste dal Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2014 tra

Provincia Autonoma di Trento, Ordini professionali, Consorzio dei Comuni trentini e parte dei Comuni stessi.

Se si tratta di un confronto concorrenziale, rimangono inalterati il numero di 7 operatori economici da invitare e le ulteriori modalità procedurali già previste dal regolamento.

Infine, è stabilito esplicitamente che:

- nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto.

- l'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione.

## **2. LE MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO E NEI COTTIMI.**

Il regolamento apporta inoltre modifiche all'art. 54 del Regolamento in materia di selezione degli operatori economici nelle procedure di affidamento ad invito, volte al necessario coordinamento del testo con l'intervenuto art. 19 della l.p. 2/2016 e soprattutto alla disciplina del principio di rotazione.

A tale ultimo fine, è stabilito il divieto di invito nelle procedure anzidette nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo. Inoltre, il divieto di invito nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi opera nei confronti anche degli operatori economici invitati (ma non affidatari) all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, in una percentuale pari al 30% .

Per gli affidamenti diretti, il divieto di invito opera nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo o quando l'affidamento immediatamente precedente è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

Le fasce di importo sono individuate come segue:

- a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
- c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
- d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

Sono previste inoltre alcune limitate deroghe ai divieti stabiliti, applicabili con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, in considerazione delle condizioni del mercato, qualora presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti, o del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

Si fa presente infine che l'art. 6 del Decreto del Presidente n. 13-88/Leg di data 21 settembre 2018 stabilisce la disciplina transitoria per l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari.

\* \* \*

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC all'indirizzo ([www.appalti.provincia.tn.it/normativa\\_e\\_strumenti/circolari\\_pat/](http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/)).

Eventuali domande in merito all'applicazione della nuova disciplina regolamentare devono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica: [faq.lp2\\_2016@provincia.tn.it](mailto:faq.lp2_2016@provincia.tn.it)

I quesiti devono provenire esclusivamente da parte di amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di categoria, utilizzando la propria casella di posta istituzionale. Ai quesiti verrà data risposta sul portale di APAC.

Si comunica infine che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 di data 19 ottobre 2018 è stata disposta l'attivazione dell'elenco telematico degli operatori economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 con riferimento anche agli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, ai quali affidare gli incarichi tecnici di cui agli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. E' stato inoltre stabilito che il predetto elenco telematico può essere utilizzato, su richiesta, anche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*